

Comune di Ghemme



PROVINCIA DI NOVARA
c.a.p. 28074 – Cod. Fiscale 00167670033

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 483 DEL 26/11/2025

OGGETTO:

MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA GRAFER SRL DI VERBANIA INTRA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B93F98FB84

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 10.11.2025 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico alla Geom. Nicole Agugiaro;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2025;

Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28 febbraio 2025;

CONSIDERATO che non è previsto l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del d. lgs. 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 150.000,00 per lavori o di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

VISTI:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 62 comma 1 del D. lgs 36/2023 il quale prevede che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

PREMESSO che con determina n. 473 del 07.12.2023 è stato prorogato l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio presso gli immobili comunali per il periodo 2024-2028, alla ditta Grafer srl di Verbania Intra;

DATO ATTO che durante l'intervento di manutenzione ordinaria effettuata presso gli immobili comunali in data 06.07.2025 la ditta Grafer srl di Verbania Intra ha rilevato alcune anomalie dei presidi antincendio presso gli immobili comunali e pertanto ha redatto un prevenivo di spesa per far fronte a detti interventi;

ATTESO che alla data della presente determinazione per la tipologia di servizio richiesto:
a) non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
b) non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

APPURATO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
 - ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

PRESO ATTO che in data 18.09.2025 al prot. 7258 è pervenuto il preventivo n. 2029/25 del 08.09.2025 per un importo di € 548,20 + IVA € 120,60 = € 668,80;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO congruo il costo della prestazione offerta, quantificata in € 548,20 + IVA in relazione ai costi medi di realizzo;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di garantire il funzionamento dei presidi antincendio di proprietà comunale, come prevede la normativa;
- oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria dei presidi antincendio presso gli immobili di proprietà comunale;
- il valore economico dell'intervento è pari € 668,80 (I.V.A. compresa), come da offerta presentata dall'aggiudicatario;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 tramite corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

VERIFICATA la regolarità del Durc;

RILEVATO:

- il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
- che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

ACQUISITO dalla Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC il CIG B93F98FB84;

VISTO il D. Lgs 36/2023;

VISTO il Regolamento di Contabilità generale;

DETERMINA

1) Di approvare il preventivo di spesa trasmesso dall'operatore economico GRAFER SRL con sede in Via Roma n 54 – Verbania Intra, pervenuto in data 18.09.2025 al prot. 7258 per un importo pari ad € 548,20 + IVA € 120,60 = € 668,80, relativamente agli interventi sopra descritti;

2) Di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, il servizio in oggetto all'operatore economico denominato GRAFER SRL, per un importo complessivo di € 668,80;

3) Di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

4) Di precisare che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di garantire il funzionamento dei presidi antincendio presso gli immobili di proprietà comunale;
- oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria dei presidi antincendio di proprietà comunale;
- il valore economico dell'intervento è pari € 668,80 (I.V.A. compresa), come da offerta presentata dall'aggiudicatario;
- l'obbligazione verrà perfezionata nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs 36/2023 tramite corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

5) Di impegnare alla ditta GRAFER SRL, l'importo complessivo € 668,80 imputando la

spesa alla voce n. 470/18 del Bilancio 2025;

6) Di dare atto che la liquidazione si effettuerà su presentazione di regolare fattura, purché riscontrata regolare rispetto al servizio prestato previa verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità contributiva);

7) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025;

8) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

AGUGIARO GEOM. NICOLE